

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VAL DI FASSA

" Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona "

A.P.S.P. di Fassa - *A.P.S.P. de Fascia*

Strada di Pré de Lejia, 12

38036 SAN GIOVANNI DI FASSA – SEN JAN (Trento)

Tel. 0462.760240 - Fax 0462.760249

C.F. - P. IVA 02110890221

DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 4 DEL 10.05.2019

PROT.N. 1599

Provvedimento in sanatoria - Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Visti e richiamati:

- la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. concernente il "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di Fassa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dd. 14.06.2018;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 303 del 20.02.2009 con la quale veniva istituita la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) della Valle di Fassa con decorrenza 01.03.2009;
- il Regolamento di organizzazione generale approvato dal C.d.A. in data 05.08.2009 con deliberazione n. 30 ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2005, in data 11.09.2009, sub. 10731 e successive modifiche da ultimo con delibera n. 18 dd. 17.08.2017;
- il Regolamento del personale approvato dal C.d.A. in data 03.06.2009 con deliberazione n. 22/05 ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2005, in data 10.07.2009, sub. 7724 e successive sue modifiche, da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 24/10 del 04.12.2017;
- il Regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. in data 19.05.2010 con deliberazione n. 24, ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2005, in data 11.06.2010, sub. 6576 e successive modifiche, da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 16/06 del 23.07.2018
- il Regolamento dei contratti approvato dal C.d.A. in data 18.03.2009 con deliberazione n. 6, ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2005, in data 17.04.2009, sub. 4329 e successive modifiche, da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 14/06 del 18.07.2017;
- la deliberazione n. 14/03 del 15.04.2009 con la quale è stato approvato lo schema sulle competenze degli Organi della A.P.S.P.;
- la deliberazione n. 05/03 del 16.02.2015 di "Delega di funzioni da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 7/2005";
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

ATTESO che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;

- auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giovanni di Fassa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 5 del 28/09/2017 – ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 21 del 19/10/2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.

VERIFICATA la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

ATTESO che il suddetto atto di revisione non è stato adottato entro il termine previsto a causa di un'errata interpretazione degli oneri derivanti dalla normativa in materia e si procede in questa sede a sanare l'errore.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Barbara Bravi, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della APSP di Fassa,

DISPONE IN SANATORIA

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,36%	Mantenimento	
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA S.c. –	00104200225	0,032%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,46%	Mantenimento	

2. Di mantenere le partecipazioni in UPIPA S.C.e CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA S.C.sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
4. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 20, co. 5, L.R., n. 7/2005;
6. Di demandare al Direttore Amministrativo il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto del presente provvedimento;
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32, L. n. 69/2009;
8. Di impegnarsi a sottoporre il presente atto alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

f.to Dott.ssa Barbara Bravi

Avverso al presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia valiva a l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

VISTO / SOTSCRIT:

La Direttrice / La Diretora

- dott.ssa Alessia Daprà -

San Giovanni di Fassa
Sèn Jan, ai 10.05.2019